

(N. 1987)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1966

Modificazioni al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

ONORREVOLI SENATORI. — Uno dei settori della pubblica amministrazione in cui maggiormente si avverte e si soffre il divario sempre crescente tra la realtà sociale e le antiquate forme che ancora reggono in anacronistica cristallizzazione il funzionamento dello Stato e degli altri Enti pubblici è senza dubbio quello fiscale. E trattasi di un divario che si è appalesato imponente ed intollerabile sin dal costituirsi del nostro ordinamento repubblicano, all'indomani stesso del ripristino della vita democratica nel nostro Paese. Tanto che sin dal 1945 ci si pose a dar mano, col decreto legislativo luogotenenziale n. 585 del 24 agosto di quell'anno, ad una riforma del sistema di accertamento dei redditi soggetti ad imposte dirette, poi perseguita con le norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario dettate dalla legge 21 gennaio 1951, n. 25, e sempre tenuta presente da tutte le successive disposizioni legislative in materia. Si ripete da allora l'affermazione della necessità di ridurre e semplificare il sistema dei tributi, di aumentare la quota di reddito da lasciare esente da imposizione e di eseguire un accertamento dei redditi imponibili quanto più possibile vicino alla

realtà, allo scopo di ottenere dai contribuenti quella fiducia e quella sincerità, che sono a loro volta strumento di adeguamento delle entrate tributarie alle esigenze economiche del Paese e di sia pur graduale eliminazione delle evasioni e quindi delle sperequazioni tributarie, con la benefica conseguenza di una possibilità di riduzione delle aliquote di imposizione. Purtroppo ai buoni propositi non hanno fatto seguito efficaci provvedimenti e la riforma generale del sistema tributario per la piena e razionale applicazione dell'articolo 53 della Costituzione è ancor oggi nel limbo delle enunciazioni programmatiche. Le conseguenze sono a tutti note. Il complesso dei tributi è rimasto ipertrofico e complicato; la quota di reddito da lasciare esente da imposizione è di misura irrisoria e assolutamente inadeguata allo scopo per cui è stata istituita; la denuncia dei redditi è diventato solo uno strumento di difesa delle grosse fortune speculative. Conseguentemente la fiducia dei contribuenti verso lo Stato non è affatto aumentata e la mancanza di un'adeguata dilatazione della ricchezza imponibile, che di quella fiducia doveva essere il frutto, ha costretto a sua volta lo Stato ad invertire

la tendenza della riduzione delle aliquote di imposizione tributaria che si era cominciata ad avere, sia pure per settore, negli anni dal 1944 al 1951. È evidente che a tutti tali mali, sul cui sviluppo agiscono da acceleratori, per opposta ma concorrente tendenza, la dilatazione della spesa pubblica ed il deprezzamento di valore della moneta, non può opporsi che il radicale rimedio della totale riforma del sistema tributario, del quale, a nostro avviso, dovranno essere elementi fondamentali: l'istituzione dell'anagrafe tributaria a livello statale con una determinazione esatta del complesso dei beni e dei redditi goduti da ciascun contribuente; la unicità dell'imposizione diretta con aliquote fortemente progressive e con ripartizione del relativo gettito tra lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni; una entità della parte di reddito da lasciarsi esente da imposizione che sia realmente sufficiente al normale sostentamento del contribuente e del suo nucleo familiare. Ma è evidente che in attesa della riforma, la cui effettuazione non sarà certo nè facile nè breve, si può almeno porre riparo ad alcune fra le più gravi incongruenze dell'attuale sistema. Ed è proprio questo l'oggetto del presente di-

segno di legge, col quale si tende a riportare l'istituto delle quote esenti all'originaria funzione di effettiva sottrazione ad oneri fiscali della parte di reddito indispensabile al contribuente per il mantenimento di sé e della famiglia, secondo il concetto che ne aveva avuto il compianto Vanoni allorchè si era accinto al grande compito della programmazione della vita economica e sociale della collettività nazionale. Originaria funzione che, tenuto conto dell'attuale potere di acquisto della moneta, deve essere garantita da un'adeguata entità della quota di reddito in parola, a nostro avviso in misura non inferiore alle lire 960.000 annue per il contribuente e alle lire 120.000 annue per ogni familiare a carico; e che, tenuto conto dello scopo dell'esenzione, deve essere difesa attraverso il meccanismo della esclusione in ogni caso dal computo dell'imponibile. Ci sembra che si possa così conseguire il duplice obiettivo di convincere il contribuente che le sue esigenze minime di vita vengono prese in considerazione in termini reali, e di tranquillizzarlo circa l'invalidità di quel limite da parte dell'imposizione tributaria diretta. Confido, perciò, onorevoli colleghi, che vorrete approvare il disegno di legge che mi onoro sottoporre al vostro autorevole esame.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il testo dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Presupposto dell'imposta è il possesso di un reddito complessivo, al netto degli oneri detraibili a norma dell'articolo 136 o determinato a norma dell'articolo 137, superiore alle lire 960.000 annue, maggiorate, per i contribuenti con carico di famiglia, di lire 120.000 per ogni persona che, al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta, possa essere considerata a carico del contribuente secondo la norma del secondo comma dell'articolo 138 ».

Art. 2.

Il testo del primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Dal reddito complessivo netto, determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono le misure di reddito esenti da imposta secondo il disposto dell'articolo 130, le quali costituiscono quote non comprensibili nel reddito imponibile. L'imposta è, di conseguenza, calcolata e dovuta solo sulla parte di reddito che ecceda l'ammontare globale delle quote di esenzione di cui ciascun contribuente usufruisca, a norma del combinato disposto dell'articolo 130 e del seguente comma del presente articolo, secondo il suo carico di famiglia ».

Art. 3.

Nel quarto comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e successive modificazioni la cifra di lire 50.000 è sostituita con quella di lire 120.000.

Art. 4.

Il testo del secondo comma dell'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 137 l'importo globalmente dovuto dal contribuente per imposte dirette di qualsiasi natura non potrà superare in alcun caso la differenza tra il reddito accertato e l'ammontare complessivo delle quote di esenzione di cui il contribuente usufruisca, in relazione al suo stato di famiglia, a norma del combinato disposto dell'articolo 130 e del secondo comma dell'articolo 138. Alla eliminazione della eventuale eccedenza provvederà, su ricorso dell'interessato, l'Intendente di finanza determinando, con proprio decreto, la misura percentuale di riduzione di importo delle singole imposte ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno effetto dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.